



Federazione Lavoratori della Conoscenza

Via L. Serra, 31 – 00153 Roma
Tel. 06 585480
Fax 06 5883926



FIR

Via Merulana, 198 – 00185 Roma
Tel. 06 70452803
Fax 06 70452806



PA – UR

Via Aureliana, 63 – 00187 Roma
Tel. 06 4870125
Fax 06 486510

COMUNICATO

Oggi, 15 marzo, l'ARAN ha convocato le OOSS per esaminare le modifiche all'ipotesi di accordo del CCNL Ricerca alla luce dei rilievi mossi dal Consiglio dei Ministri nell'atto di approvazione dell'ipotesi stessa.

Come noto, tali rilievi, a nostro avviso strumentali perché metterebbero in discussione decisioni già prese per almeno tre milioni di pubblici dipendenti, investivano articoli importanti dell'ipotesi, tali da alterare in modo profondo l'equilibrio del testo, intervenendo sull'Art. 5 (tempo determinato), sulle fasce stipendiali dei ricercatori, sul conglobamento in paga base della contingenza, sull'anzianità per i passaggi di livello e gradone del personale tecnico-amministrativo, sulle norme per le tabelle di equiparazione.

E' stata data lettura della risposta del Presidente dell'ARAN alla Presidenza del Consiglio, che chiarisce tutti i punti controversi.

E' stata data altresì lettura della deliberazione del Comitato di Settore inviata all'ARAN nella quale, presa visione delle osservazioni, il Comitato di Settore esprime la volontà di mantenere il testo già sottoscritto, salvo un'aggiunta all'Art. 5 comma 2, nella quale si ribadisce il rispetto dei vincoli costituzionali e di legge nella questione del reclutamento, e si dà mandato all'ARAN di sottoscrivere il testo così modificato.

Le parti hanno convenuto su tale soluzione e si è proceduto a incorporare la modifica nel testo dell'ipotesi.

L'ipotesi sottoscritta viene ora sottoposta ad un rapido passaggio presso la Funzione Pubblica e subito dopo sarà inviata alla Corte dei Conti.

Si è superato così un punto estremamente delicato dell'iter autorizzativo, in cui era palese lo stravolgimento del contratto che ne poteva derivare.

Le parti, nel confermare il testo già sottoscritto, hanno così ribadito la comune volontà di realizzare gli obiettivi che l'ipotesi di accordo contiene e pervenire ad una rapida conclusione dell'iter auspicabilmente prima delle elezioni politiche, data alla quale saranno già trascorsi ben 51 mesi nei quali i lavoratori degli EPR sono senza contratto.

Roma, 15 marzo 2006

CGIL FLC
Broccati

FIR CISL
Cesarino

UIL PA-UR
Civica

ART. 5 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Fermo restando che i contratti a termine legati a progetti hanno durata congruente con quella dei progetti stessi, la durata del rinnovo degli altri contratti a termine non può essere superiore a 5 anni.
2. Qualora l'assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l'Ente potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo il superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano ferme, oltre ai principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno.
3. Il servizio prestato a tempo determinato negli Enti del Comparto è titolo valutabile ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni. Gli Enti potranno altresì prevedere, nella definizione dei bandi concorso, una riserva per il personale di cui al presente comma fino al 20% dei posti. Alla stessa riserva può accedere il personale di ruolo che, appartenente al profilo inferiore, sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di studio per concorrere al profilo immediatamente superiore.
4. Fatti salvi i contratti a tempo determinato a carico di altri fondi, la percentuale dei contratti a tempo determinato a carico del fondo ordinario dovrà tendenzialmente e progressivamente essere ricondotta, sentite le OO.SS, nei limiti fisiologici previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque, non oltre il 20%.

